

(N. 2225)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, BARSACCHI, DA ROIT, SIGNORI e LANDOLFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1983

#### Disciplina del contratto di tirocinio e della formazione professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Non occorrono molte parole per motivare questa nostra iniziativa legislativa.

Sono anni che nel nostro Paese si registra, a causa di ben note ragioni legate all'andamento della nostra economia, un crescente aumento di disoccupati. Come è noto, inoltre, questo fenomeno riguarda principalmente i soggetti alla ricerca di primo lavoro e cioè i giovani.

Il problema è di una gravità tale che oramai da tempo si susseguono i provvedimenti legislativi finalizzati a dare ai giovani in cerca di prima occupazione la possibilità di trovare una collocazione nel mondo del lavoro.

In particolare la legge 21 dicembre 1978, n. 845, ha dato un assetto sistematico alla materia della formazione professionale, assegnando un copioso numero di competenze all'ente Regione. All'interno di un quadro normativo così rinnovato la legge che regola l'apprendistato (legge 19 gennaio 1955, n. 25) sembra oramai troppo invecchiata per

poter essere adeguata a risolvere i problemi che l'attuale realtà pone, senza contare che essa non sempre è idonea ad integrarsi con la nuova normativa.

Il presente disegno di legge ha inteso colmare queste due lacune. Da un lato, nell'articolato è sottesa la costante preoccupazione di effettuare una ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, idonea a tener conto delle funzioni programmatiche assolute da queste ultime. In tale contesto si è tentato di rendere il più possibile omogenea la disciplina del tirocinio alla rammentata legge sulla formazione professionale (21 dicembre 1978, n. 845).

Dall'altro lato, si è fatto di tutto per eliminare quegli ostacoli che l'attuale legislazione frappone all'assunzione di nuovi apprendisti. Ad esempio, da più parti si lamentava che gli uffici del lavoro non sempre effettuavano il collocamento tenendo conto della qualifica richiesta dal datore di lavoro.

A questo problema, come potrà constatarsi, si è tentato di dare una soluzione appagante.

Era stato poi giustamente posto il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali, che necessariamente deve essere accordata anche rispetto agli apprendisti.

Con queste due nuove soluzioni legislative e con le altre contenute nel presente articolato confidiamo, pertanto, di avviare a soluzione uno dei problemi più gravi che affliggono la nostra società. Per questi motivi auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il contratto di tirocinio ha la funzione di assicurare all'apprendista, che presta la sua opera in una impresa, l'insegnamento indispensabile perchè possa acquisire la formazione professionale del lavoratore qualificato. Esso viene stipulato dall'imprenditore e dall'apprendista o dai loro rappresentanti.

La durata del contratto è stabilita per ciascun mestiere o attività con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in nessun caso può essere superiore a tre anni o a cinque se si tratta di impresa artigiana.

Coloro che rivestono la qualifica di apprendisti godono dei benefici previsti negli articoli 11, 12 e 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

## Art. 2.

Possono assumere apprendisti, in base alle modalità stabilite nella presente legge, gli artigiani e tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dallo scopo perseguito.

Il numero di apprendisti impiegabili dalle singole imprese viene determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani tra i ventitrè e i quindici anni di età, o anche di età inferiore, sempre che siano stati assolti gli obblighi scolastici. In ogni caso non possono essere assunti come apprendisti i giovani con età inferiore ai tredici anni.

## Art. 3.

Il contratto di tirocinio deve essere stipulato per iscritto e, a parte gli altri requisiti necessari per la sua validità, deve contenere elementi relativi al programma dell'attività di formazione cui verrà avviato l'apprendista, sulla cui attuazione vigilano le Regioni ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

Il datore di lavoro può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza, se il tirocinante è ritenuto inidoneo a svolgere le mansioni cui è preposto.

## Art. 4.

Coloro che intendono essere assunti come apprendisti inviano domanda alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, specificando il mestiere o attività che intendono apprendere. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base delle domande presentate, curano la formazione delle graduatorie secondo l'ordine cronologico e ripartendole per mestiere o attività.

Gli apprendisti vengono collocati presso le aziende richiedenti in modo tale che il mestiere o l'attività per cui è stata effettuata la richiesta sia lo stesso di quello per cui è stata presentata la domanda.

Ogni azienda può procedere a chiamate individuali.

## Art. 5.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle Regioni, determina i mestieri e le attività rispetto ai quali è ammissibile l'assunzione di apprendisti, tenuto conto della particolare formazione professionale che essi richiedono.

Le Regioni, nell'elaborare le loro proposte, debbono sentire il parere delle commissioni circoscrizionali per l'impiego e delle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

## Art. 6.

I contratti collettivi stabiliscono le modalità e la durata della partecipazione degli apprendisti ai corsi di formazione tecnica, istituiti dalle Regioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

## Art. 7.

Le Regioni provvedono all'attuazione della presente legge, attenendosi ai principi in essa contenuti.

Le Regioni, avvalendosi dell'Ispettorato del lavoro, esercitano la vigilanza sulle imprese, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di formazione, da quelli collettivi e dalle leggi. È compito delle Regioni emanare le norme relative alle sanzioni pecuniarie ed amministrative che conseguono agli eventuali inadempimenti dei datori di lavoro. Il Governo con proprio decreto determina i criteri e le direttive che le Regioni devono seguire nell'esercitare quest'ultima competenza.

## Art. 8.

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro rilascia un attestato all'apprendista. Tale periodo viene calcolato ai fini della determinazione dell'anzianità.

## Art. 9.

Alla formazione pratica degli apprendisti provvede il datore di lavoro.

Allo scopo di consentire il conseguimento di una migliore formazione, gli apprendisti possono essere trasferiti per un tempo limitato presso altri reparti o presso aziende specializzate.

## Art. 10.

Gli apprendisti hanno diritto alle stesse prestazioni previdenziali di cui gode il lavoratore subordinato.

L'apprendista capofamiglia gode delle stesse prestazioni previdenziali previste per i lavoratori assicurati con carico familiare.

Art. 11.

Il contributo di cui all'articolo precedente è stabilito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale provvede anche alla ripartizione del contributo tra i vari istituti previdenziali e assistenziali.

Art. 12.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previe convenzioni da stipularsi con gli istituti assicurativi, contribuisce al pagamento degli oneri di cui al precedente articolo per una aliquota pari al 100 per cento.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo precedente, stimato in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 14.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge convoca le parti interessate, onde stipulare gli accordi necessari per gli adempimenti della presente legge.